



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
E LA COOPERAZIONE CULTURALE
Ufficio IV

267/P 0062973
Roma, 19 FEB. 2008

Alla Dr.ssa Rosa Mongello
Segretaria Nazionale
CISL Scuola

e, p.c. MAE-D.G.A.A.B.P.
Ufficio IV
SEDE

Oggetto: Applicazione ritenuta opera previdenza in caso di servizio all'estero.
Riferimento: Nota Segreteria Nazionale CISL Scuola in data 4 febbraio 2008.

In relazione a quanto segnalato da codesta Segreteria Nazionale con la nota in riferimento circa l'applicazione della ritenuta Opera Previdenza, si desidera precisare che la suddetta regolarizzazione previdenziale è un atto dovuto dell'Amministrazione a vantaggio sia del personale M.A.E. che di quello della Pubblica Istruzione in servizio all'estero.

La ritenuta Opera Previdenza finanzia infatti l'indennità di fine rapporto o buonuscita.

Per il personale scolastico in servizio in Italia la ritenuta Opera Previdenza (equivalente al 2,50% sull'80% della retribuzione a carico del dipendente ed al 7,10% sull'80% della stessa a carico dell'Amministrazione) grava sulle seguenti voci dello stipendio (insieme alla ritenuta Fondo pensioni e Fondo credito):

- Stipendio (per 13 mesi);
- I.I.S. (per 13 mesi).

In caso di servizio all'estero il trattamento economico del personale è disciplinato dagli artt. 170 e segg. del DPR 5 gennaio 1967, n.18 così come modificato dal D.L.vo 27 febbraio 1998, n.62.

Al personale in servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno spetta l'I.S.E. (indennità di servizio all'estero) stabilita per il posto-funzione occupato; essa non ha natura retributiva poiché è destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.

Ai sensi del D.L.vo 314/1997 che ha unificato ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali la base imponibile fiscale e previdenziale, e ai sensi del D.L.vo 62/1998 art. 27, per il personale scolastico in servizio all'estero le ritenute previdenziali si applicano infatti sul valore convenzionale dell'I.I.S., qualora questa sia superiore alla base contributiva dell'indennità base.

Il C.C.N.L. 2002-2005 del comparto Scuola (art. 76 comma 3) che stabilisce quanto segue: "A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero".

La Nota a Verbale al suddetto art. 76 del C.C.N.L. 2002-2005 del Comparto Scuola recita che : "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero, cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti".

Quindi al personale in servizio all'estero la I.I.S. continua a non essere erogata, ma la ritenuta O.P. dovrà essere applicata anche sulla IIS figurativa, ora conglobata nella voce stipendio, in caso di servizio all'estero.

In applicazione del dettato del suddetto C.C.N.L. si è ritenuto quindi di dover procedere all'applicazione, seppur tardiva, della ritenuta O.P. anche al personale in servizio all'estero su un importo corrispondente all'I.I.S., conguagliando i relativi arretrati, proprio per non danneggiare il personale che dal 2003 ha svolto e/o svolge ancora servizio all'estero e non percepisce l'I.I.S. sullo stipendio metropolitano.

Dopo una prima fase di analisi tecnico-giuridica della materia, prima di rendere operativa la ritenuta è stata organizzata una riunione con i responsabili del Service Personal Tesoro del M.E.F. al fine di evitare la criticità della "doppia ritenuta" già sperimentata nel passato con le D.P.S.V., concordando inoltre le modalità di trasmissione dei dati relativi alla nuova ritenuta.

Su tale questione si sta inoltre effettuando una verifica sui docenti delle Regioni/Province autonome di Aosta, Bolzano e Trento non gestiti dal Service Personal Tesoro del M.E.F.

La trasparenza delle informazioni della ritenuta O.P. applicata al personale scolastico, come del resto anche per le altre ritenute, è garantita dal cedolino dell'I.S.E.

La differenza negli importi delle regolarizzazioni relative alla ritenuta O.P. applicata al personale scolastico all'estero è dovuta dai diversi periodi di servizio all'estero prestati da detto personale e dal fatto che la base imponibile (cioè la I.I.S.) è diversa a secondo della qualifica del personale scolastico all'estero.

Lo scrivente Ufficio è comunque disponibile ad approfondire con le OOSS la materia in questione, nelle modalità concordate che si riterranno più opportune.

Il Capo dell'Ufficio
Cons. Leg. Enrico Pavone
